

Circolare di aggiornamento

N° 18/2024

02 Aprile 2024

**CODICE TD 28 SULLE FATTURE
ELETTRONICA DA UTILIZZARE CON
ATTENZIONE E SOLO PER TALUNE
OPERAZIONI CON SAN MARINO**

**REVISIONE PROCEDURA E CODICI
PER LE NOTE DI CREDITO**

NUOVO CODICE TD 28 DA USARE CON ATTENZIONE

Fra le varie risposte, in materia di esterometro, offerte dall'Agenzia delle entrate in occasione dei forum di gennaio/febbraio 2024 con la stampa specializzata ce n'è una che richiede qualche riflessione e che deve indurre, per le motivazioni sotto esposte, a giudicare il **TD28 COME NON UTILIZZABILE IN SITUAZIONE DIVERSE DA QUELLE RIGUARDANTI I RAPPORTI CON SAN MARINO**

Il riferimento, nello specifico, è alla risposta sottoriportata e diffusa negli scorsi giorni durante la trasmissione Telefisco 2024 che conferma peraltro quanto risposto lo scorso 23 gennaio 2023 durante il Forum Commercialisti Italia Oggi.

Domanda:

Dal 1° febbraio 2024 il tipo documento TD28 potrà essere usato per le fatture da soggetti non residenti identificati in Italia (ma non ivi stabiliti) che erroneamente abbiano emesso la loro fattura con Iva, anziché in reverse charge. La compilazione del documento è considerata una nuova modalità di regolarizzazione da parte del cessionario/committente?

Risposta Agenzia Entrate:

In via generale, il tipo documento TD28 si utilizza al solo fine di adempiere all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del Dlgs 127/2015 (Esterometro ndr) sia per le operazioni con cedenti sammarinesi che hanno emesso una fattura cartacea, sia nell'ipotesi di cui all'articolo 6, comma 9-bis. 1, del Dlgs 471/1997 in cui il cessionario/committente, anziché assolvere l'imposta con il regime dell'inversione contabile, riceve una fattura cartacea con addebito dell'imposta in rivalsa dal fornitore non stabilito, ancorché identificato in Italia.

Si precisa che l'utilizzo del tipo documento TD28 **non incide** sul disposto del richiamato articolo 6, comma 9-bis. 1, del Dlgs 471/1997, restando ferme le previsioni di tale disposizione in ordine alla detrazione dell'imposta **ed alla sanzione dovuta** (euro 250/9 ovvero euro 27,78 entro 90 gg dalla scadenza della liquidazione; euro 250/8 ovvero euro 31,25 oltre i 90 giorni ed entro la dichiarazione Iva di riferimento, ecc.) per ogni documento emesso.

La risposta come è facilmente intuibile trasforma l'utilizzo del codice TD 28 in situazioni diverse da quelle nei rapporti con San Marino documentati da fatture cartacee, in una sorta di autodenuncia sanzionabile, **SCONSIGLIANDONE QUINDI L'UTILIZZO**

RETTIFICHE DEI FILE (NOTE DI CREDITO) ALLO SDI CON LO STESSO CODICE E SEGNO NEGATIVO

La nuova Guida dell'Agenzia delle Entrate contiene importanti novità in tema di e-fattura per quanto concerne le Note di Credito ed anche le Note di Debito

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato un significativo **aggiornamento** della propria "Guida alla compilazione della fattura elettronica e dell'esterometro" (versione 1.9 del 5 marzo 2024).

Il documento, oltre a fornire istruzioni circa la corretta compilazione della sezione “Altri Dati Gestionali” da parte delle imprese agricole che adottano il regime speciale di cui all’[art. 34](#) del DPR 633/72 (a seguito delle novità introdotte dalla versione 1.8 delle specifiche tecniche), illustra le modalità di rettifica (in presenza dei requisiti di legge) delle “comunicazioni” trasmesse via Sdl con i file caratterizzati da alcuni particolari codici “Tipo Documento”.

Preliminarmente occorre ricordare che il soggetto passivo che abbia necessità di emettere una **nota di variazione in diminuzione** ai sensi dell’[art. 26](#) comma 2 del DPR 633/72, dovrà predisporre un file XML con codice TD04 (o TD08 se si sceglie la nota di credito “semplificata”), indicando l’imponibile e la relativa imposta o la natura dell’operazione nei casi in cui non sia applicabile l’IVA SOLO PER RETTIFICARE FATTURE ORIGINARIAMENTE EMESSE CON CODICI TD01 O TD 24 O TD25

Allo stesso modo, chi intende effettuare una **rettifica in aumento** ai sensi dell’[art. 26](#) comma 1 del DPR 633/72, dovrà trasmettere via Sdl un documento con codice TD05 (o TD09, per la nota di debito “semplificata”) SOLO PER RETTIFICARE FATTURE ORIGINARIAMENTE EMESSE CON CODICI TD01 o TD 24 o TD25 o TD27.

Infatti, la nuova edizione della Guida evidenzia che, per le note di credito finalizzate a rettificare una fattura in cui non è indicata l’IVA in quanto l’operazione è soggetta a **inversione contabile** e debitore è il cessionario/committente, quest’ultimo può integrare la nota ricevuta con il valore dell’imposta, utilizzando la medesima tipologia di documento (TD16, TD17, TD18 o TD19) trasmessa al Sdl per integrare la prima fattura ricevuta, “indicando gli importi con segno negativo”.

In tale circostanza non deve essere utilizzato il documento TD04.

L’Agenzia delle Entrate, nella versione aggiornata della propria “Guida alla compilazione della fattura elettronica e dell’esterometro” chiarisce che un’**analogha modalità** può essere adottata per la rettifica, in diminuzione, di un precedente documento trasmesso con le tipologie TD20 (autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture), TD21 (autofattura per splafonamento), TD22 (estrazione beni da deposito IVA), TD23 (estrazione beni da deposito IVA con versamento dell’IVA), TD26 (cessione di beni ammortizzabili e passaggi interni) e TD28 (acquisti da San Marino con fattura cartacea e comunicazione delle fattispecie di cui all’[art. 6](#) comma 9-*bis*1 del DLgs. 471/97).

Qualora si proceda alla rettifica con queste modalità, il documento trasmesso assumerà “in ogni caso il valore di una **nota di variazione** ai fini IVA”.

Mutatis mutandis, le medesime considerazioni vengono espresse per le note di debito. In tale circostanza il file rettificativo riporterà lo stesso codice di quello oggetto di modifica e valori positivi. Volendo esemplificare, assumendo che sia stata emessa una fattura per la cessione di un **bene ammortizzabile** (codice TD26) per un importo superiore a quello pattuito con il cessionario, il cedente potrebbe inviare al Sistema di Interscambio un altro file con codice TD26 nel quale siano indicati con segno negativo gli importi da rettificare.

Altra precisazione contenuta nella Guida concerne l’uso del campo “**Dati Fatture Collegate**” nei codici TD16, TD17, TD18 o TD19.

A titolo esemplificativo, si consideri l’ipotesi dell’**inversione contabile** interna. Premesso che l’Agenzia delle Entrate ha confermato che il soggetto passivo può ancora integrare manualmente la fattura ricevuta, nel caso in cui si sia scelta la modalità elettronica e sia necessario rettificare il

documento integrato secondo le modalità testé evidenziate, nel campo “Dati Fatture Collegate” andranno indicati:

- numero, data e identificativo Sdl (“IdSdl”) della **nota di credito** emessa dal cedente o prestatore, qualora la rettifica si sia resa necessaria a seguito di variazione operata da quest’ultimo;
- numero, data e IdSdl del precedente **file TD16**, se la rettifica è dovuta ad un errore nell’integrazione commesso dal cessionario o committente.

Nel documento si sottolinea, infine, che qualora sia stata modificata una comunicazione da **esterometro**, effettuata con codici TD17, TD18 e TD19, la rettifica “incide anche sugli obblighi di emissione dell’autofattura ai fini IVA qualora quest’ultimi non siano stati adempiuti **in via cartacea**. Pertanto, in quest’ultima ipotesi il documento rettificativo trasmesso assume anche la valenza di una nota di variazione ai fini IVA”.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

Studio Mantovani & Associati s.s.

Dr. Sergio Mantovani

